

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Materia del Regolamento

Art. 2 - Diffusione

Art. 3 - Sede delle riunioni

Capo II - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Art. 4 - Presidenza delle sedute del Consiglio

Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 - Costituzione

Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo

Capo IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.8 - Costituzione e funzioni delle Commissioni

Art. 9 - Individuazione delle Commissioni Permanenti

Art. 10 - Composizione e funzionamento delle Commissioni Permanenti

Art. 11 - Verbalizzazione dei lavori delle Commissioni

Art. 12 - Commissione per lo Statuto, i Regolamenti comunali e loro aggiornamento e riesame

Capo V - LE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

ART. 13 - Commissioni d'inchiesta

ART. 14 - Commissioni di studio

ART. 15 - Le votazioni

ART. 16 - Decadenza

PARTE II

FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - LA FUNZIONE DELIBERATIVA

Art. 17 - Proposte di deliberazione

Art. 18 - Deliberazioni immediatamente esecutive

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

Art. 19 - Sedute e convocazione del Consiglio

Art. 20 - Ordine del giorno

Capo II - ORDINAMENTO DELLE RIUNIONI

Art. 21 - Deposito degli atti

Art. 22 - Adunanze in prima convocazione

Art. 23 - Adunanze in seconda convocazione

Art. 24 - Partecipazione degli Assessori

Capo III - PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI

Art. 25 - Riunioni pubbliche

Art. 26 - Riunioni segrete

Capo IV - DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

Art. 27 - Comportamento dei Consiglieri

Art. 28 - Dibattito

Art. 29 - Comportamento del pubblico

Art. 30 - Ammissione di dipendenti comunali e consulenti

Capo V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 31 - Comunicazioni del Sindaco

Art. 32 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 33 - Interrogazioni ed interpellanze

Art. 34 - Norme generali sulla discussione

Art. 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive

Capo VI - LE VOTAZIONI

Art. 36 - Modalità generali

Art. 37 - Votazioni in forma palese

Art. 38 - Votazione per appello nominale

Art. 39 - Votazioni segrete

Art. 40 - Esito delle votazioni

Capo VII - LA VERBALIZZAZIONE

Art. 41 - Funzioni del Segretario Comunale.

Art. 42 - Redazione del verbale

Art. 43 - Approvazione del verbale

PARTE IV

CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 44 - Diritto d'iniziativa

Art. 45 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 46 - Indennità di presenza

Art. 47 - Partecipazione alle riunioni

Art. 48 - Astensione obbligatoria

Art. 49 - Funzioni rappresentative

P A R T E I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Materia del Regolamento

1. Le regole per il funzionamento del Consiglio Comunale sono previste dalla legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modifiche ed integrazioni, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalle norme prima richiamate, la decisione su essi sarà assunta dal Presidente alla luce dei principi generali dell'O.A.EE.LL., sentito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 - Diffusione

1. Una copia del presente Regolamento deve sempre trovarsi nella Sala del Consiglio Comunale a disposizione dei Consiglieri. Dovrà inoltre essere trasmessa ai Consiglieri neo eletti non più tardi della prima riunione del Consiglio.

Art. 3- Sede delle riunioni

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala, con uno spazio adeguato riservato al pubblico.

2. Il Sindaco può stabilire che la seduta si svolga in altra sede, ciò nel caso di situazioni particolari che rendano opportuna la presenza del Consiglio in luoghi specifici ovvero per esigenze ed avvenimenti che richiedano la partecipazione generale della Comunità.

3. La sede dell'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Nel giorno in cui si tiene l'adunanza deve essere sempre esposta, all'esterno della Sede Comune, la bandiera della Repubblica.

Capo II

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Art. 4 - Presidenza delle sedute del Consiglio

1. La presidenza del Consiglio compete al Sindaco fin dalla prima seduta il quale può essere sostituito dal Vice-Sindaco. In caso di assenza o impedimento di entrambi la presidenza è assunta dal consigliere anziano.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla:

- a) convalida degli eletti;
- b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore indicato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
- c) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
- d) discussione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo.

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto e nel rispetto del presente Regolamento.

2. Esercita, inoltre, i poteri necessari per garantire il regolare funzionamento dei lavori consiliari. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine delle discussioni e il tempo degli interventi; pone e precisa i contenuti delle proposte per le quali si discute e si vota, infine determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

4. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio con gli altri organi del Comune nonché con il Collegio dei Revisori dei Conti, con il Difensore Civico, con le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 - Costituzione

1. Durante la prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare, costituito nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto, designa il proprio Capo gruppo, fermo restando che ogni Capo gruppo può sempre delegare un altro consigliere appartenente al proprio gruppo a svolgere le funzioni che gli sono proprie.

2. Ogni gruppo è tenuto a dare al Sindaco tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione.

Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo

1. E' costituita la conferenza dei capigruppo, composta dal Sindaco, che la presiede, e da tutti i capigruppo consiliari.

2. Hanno facoltà e possono essere richiesti di partecipare alla conferenza dei capigruppo, gli Assessori e il Segretario Comunale.

3. La conferenza dei capigruppo ha funzioni consultive inerenti l'attività del Consiglio.

4. In particolare essa collabora con il Sindaco nell'organizzazione dei lavori delle sedute consiliari. A tal fine può essere convocata nei giorni antecedenti la riunione del Consiglio o comunque prima dell'inizio della seduta.

5. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco.

Capo IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8 - Costituzione e funzioni delle Commissioni

1. Al fine di favorire maggiormente la partecipazione dei consiglieri all'attività del Consiglio è prevista la costituzione di commissioni consiliari da eleggersi all'inizio di ogni tornata amministrativa.

2. Le Commissioni Consiliari possono essere istituite in via permanente o per compiti speciali, al fine di coadiuvare il Consiglio nelle sue funzioni principali, mediante lo svolgimento di attività consultive, propositive, ispettive e di studio.

3. Le commissioni sono composte secondo criterio proporzionale ai sensi dell'articolo 31 comma 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, garantendo la presenza di ogni gruppo costituitosi in Consiglio.

4. I commissari sono scelti unicamente fra i consiglieri comunali.

5. Ogni commissione elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente.

6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile del competente servizio o da altro dipendente designato dal segretario comunale.

7. Le commissioni permanenti hanno competenza ristretta a determinate materie o aree di attività e svolgono compiti consultivi e propositivi.

8. Più specificatamente, effettuano l'esame delle più importanti materie oggetto di deliberazione al fine di ottenere, attraverso lo studio e l'approfondimento degli argomenti, una migliore qualità e completezza degli atti che verranno sottoposti alla decisione del Consiglio comunale.

9. Il parere espresso dalle Commissioni non è mai vincolante.

10. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche fatti salvi i casi in cui si tratta di esprimere giudizi, valutazioni, apprezzamenti su una o più persone determinate.

Art. 9 - Individuazione delle Commissioni permanenti

1. Sono costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti, oltre a quella di cui all'art. 32 dello Statuto comunale:

I" Commissione, per gli affari istituzionali, l'organizzazione e la programmazione finanziaria;

II" Commissione, per le attività e servizi culturali, il tempo libero e le iniziative a favore dei giovani, le attività ed i servizi socio sanitari;

III' Commissione, per l'urbanistica, i lavori pubblici, i servizi tecnologici, l'ambiente;
IV Commissione, per gli interventi economici, le attività produttive, il turismo e lo sport.

Art. 10 - Composizione e funzionamento delle Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono nominate con atto del Sindaco, previa designazione vincolante dei Capigruppo.
2. Ogni gruppo designa a mezzo del capogruppo uno o più rappresentanti in ogni commissione scelti nell'ambito dei Consiglieri comunali.
3. Ogni membro della commissione è portatore in seno ad essa di un numero di voti pari alla consistenza del rispettivo gruppo consiliare in seno al Consiglio Comunale diviso per il numero dei rappresentanti del gruppo in seno alla Commissione.
4. Il Sindaco e gli assessori hanno facoltà di partecipare ai lavori senza diritto di voto.
5. La convocazione è disposta dal Presidente della Commissione Consiliare anche su richiesta motivata di uno solo dei suoi componenti.
6. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri rappresentativi di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Art. 11 - Verbalizzazione dei lavori delle Commissioni

1. Il Segretario della commissione organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la preparazione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro preventivo deposito, oltre ad ogni altro adempimento necessario a garantire il miglior funzionamento della Commissione stessa. Il Segretario redige nei contenuti essenziali il verbale delle adunanze e lo sottoscrive unitamente al presidente.
2. Le copie dei verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al responsabile del servizio interessato. Vengono inoltre depositate, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultati dai consiglieri comunali. I verbali della Commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 12 - Commissione per lo Statuto, i regolamenti comunali e loro aggiornamento e riesame.

1. La Commissione per lo Statuto, i regolamenti comunali e loro aggiornamento e riesame rimane disciplinata dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 16 dicembre 1992, in atti Coreco prot.n. 101 del 7 gennaio 1993, esecutiva ai sensi di legge, che si intende qui integralmente riprodotta.

Capo V

LE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

ART. 13 - Commissioni d'inchiesta

1. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi fermo restando il rispetto del criterio della rappresentanza proporzionale. L'inchiesta deve essere conclusa

entro 30 giorni dall'istituzione della Commissione, salvo proroghe concesse dal Consiglio Comunale su motivata relazione.

Art. 14 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio può conferire alle commissioni permanenti l'incarico di studiare piani, programmi e documenti di particolare rilevanza, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. In questo caso, ove ritenuto opportuno, il Consiglio potrà integrare la composizione della Commissione con esperti anche esterni al Consiglio Comunale seguendo criteri che attengono alla specializzazione o conoscenza per materia, ferma restando la necessaria rappresentanza delle minoranze consiliari. Detti membri aggregati parteciperanno ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

2. Il Presidente della Commissione a conclusione sottopone al Consiglio la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 15 - Le Votazioni

1. L'espressione del voto dei membri delle Commissioni comunali è effettuata in forma palese.

2. La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa.

Art. 16 - Decadenza

1. I Consiglieri membri delle Commissioni Comunali, i quali non intervengano a quattro sedute delle suddette Commissioni nell'arco di 12 mesi, saranno dichiarati decaduti dall'incarico, se non sono in grado di addurre motivate giustificazioni scritte.

P A R T E II

LA FUNZIONE DELIBERATIVA

Capo I

Art. 17 - Proposte di deliberazione

1. Il Consiglio adotta con la prescritta maggioranza ogni sua deliberazione sulla base del testo della proposta completa dell'istruttoria dell'ufficio e dei pareri di cui all'art. 53 L. 142/1990 nonchè dell'attestazione di copertura finanziaria ove richiesta.

2. Durante la discussione in aula non possono essere proposti emendamenti o modifiche.

3. Eventuali emendamenti devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta e sugli stessi vanno acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della Legge n. 142/90.

4. In caso di seduta d'urgenza si deroga al termine di cui al precedente comma 3°. Sugli emendamenti vanno comunque acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della Legge nr.142/90.

Art. 18 - Deliberazioni immediatamente esecutive

1. Per motivi d'urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

P A R T E III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

Art. 19 - Sedute e convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve aver luogo entro dieci giorni dalla convocazione stessa.

2. In ogni altro caso la competenza per la convocazione del Consiglio spetta al Sindaco. La richiesta può essere altresì avanzata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune esclusivamente per materie di competenza del Consiglio Comunale. In tal caso la riunione dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. La convocazione del Consiglio avviene a mezzo di avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da notificare agli interessati.

4. Hanno di norma carattere di convocazione ordinaria del Consiglio le sedute destinate all'approvazione del documento contenente gli indirizzi di governo, nonchè

all'approvazione dei bilanci e del conto consuntivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

5. Tutte le altre convocazioni hanno carattere straordinario, per cui al consigliere deve pervenire l'avviso almeno tre giorni prima dell'adunanza.

6. Il Consiglio può altresì essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato e tempestivo di determinati argomenti. In tal caso l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 20 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è predisposto dal Sindaco, sentite la Giunta Comunale e la Conferenza dei Capigruppo.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta alla deliberazione del Consiglio se non è stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non sono stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno settantadue ore prima della seduta, fermo restando che detto termine è ridotto a ventiquattro ore per le sedute convocate d'urgenza.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE RIUNIONI

Art. 21 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, nel rispetto dei tempi sopraindicati presso l'ufficio della segreteria comunale. Le proposte di deliberazione devono essere corredate dei pareri di cui all'art. 53 Legge n. 142/90 e dell'eventuale attestazione di copertura finanziaria.

2. All'inizio dell'adunanza le proposte devono essere depositate nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarle.

Art. 22 - Adunanze in prima convocazione

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. All'ora prevista per l'inizio della seduta il Presidente dispone che si effettui l'accertamento dei Consiglieri presenti e di quelli assenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale che annota i risultati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello sino a quando tale numero non risulti raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello si constati la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Il numero dei Consiglieri presenti, oltre che all'inizio della seduta, può essere accertato in ogni momento su richiesta anche di un solo Consigliere.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 23 - Adunanze in seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito ad altra riunione rimasta deserta per mancanza del numero legale. In tale riunione possono essere discussi unicamente gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'adunanza dichiarata deserta.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione esclusivamente per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco-Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Art. 24 - Partecipazione degli Assessori

1. Gli Assessori partecipano alle riunioni del Consiglio con funzioni di relazione e di intervento.

2. Quelli scelti dal Sindaco tra i Consiglieri hanno regolarmente diritto di proposta e di voto, mentre quelli scelti al di fuori del Consiglio, non facendo parte dello stesso, non hanno il diritto di voto.

3. La partecipazione di questi ultimi alle riunioni del Consiglio pertanto non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI

Art. 25 - Riunioni pubbliche

1. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 26 - Riunioni segrete

1. La riunione del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Se nel corso della discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderle, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

Capo IV -

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

Art. 27 - Comportamento dei Consiglieri

1. Durante la discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è infatti esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e deve essere in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, e ha la facoltà di inibirgli la parola.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, rivolto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta e senza che questo tenga conto di tali osservazioni, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 28 - Dibattito

1. I Consiglieri e gli Assessori comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza nell'apposito spazio individuato dal Presidente.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.

3. Solo il Presidente ha il potere di interrompere il Consigliere o l'Assessore che sta parlando, al fine di richiamarlo al rispetto delle norme regolamentari ed ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.

Art. 29 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine almeno un vigile è comandato di servizio per le adunanze del Consiglio, alle dirette dipendenze del Presidente. In caso di assenza e/o impedimento dei vigili, il Presidente può richiedere la collaborazione delle altre forze dell'ordine.

3. L'intervento della forza pubblica dev'essere espressamente autorizzato dal Presidente.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Art. 30 - Ammissione di dipendenti comunali e consulenti

1. Il Presidente può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. In presenza di proposte di deliberazione di iniziativa popolare è data facoltà ad un rappresentante di proponenti di illustrare detta proposta al Consiglio comunale.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 31 - Comunicazioni del Sindaco

1. Il Presidente, nel corso della riunione, può effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2. Le comunicazioni non danno luogo a dibattito.

Art. 32 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio, concluso il tempo delle comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. Il Presidente ha facoltà di ritirare in ogni momento dall'ordine del giorno gli oggetti iscritti di sua iniziativa.

2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a convocazione avvenuta.

Art. 33 - Interrogazioni ed interpellanze

1. Ogni Consigliere ha facoltà di presentare in forma scritta interrogazioni ed interpellanze per conoscere circa lo stato di attuazione dei procedimenti relativi ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio o per sapere di fatti, situazioni e circostanze che riguardano l'attività di amministrazione della Giunta. Le interrogazioni ed interpellanze vanno indicate nell'ordine del giorno con il nome del Consigliere proponente, il gruppo di appartenenza e l'oggetto.

2. Ad esse va data risposta, in aula oppure in forma scritta, conformemente alla richiesta dell'interrogante o dell'interpellante, entro trenta giorni dalla presentazione. Nel primo caso lo svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze viene effettuato al termine della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione od interpellanza, questa s'intende rinviata alla seduta successiva.

3. L'interrogazione o l'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore per non più di cinque minuti; la risposta alla stessa viene data dal Sindaco o da un Assessore.

4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.

5. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

Art. 34 - Norme generali sulla discussione

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno richiesto di intervenire, disponendo che abbia la facoltà di parlare prima almeno un Consigliere per ogni gruppo.
2. Quando, dopo che il Presidente ha invitato tutti i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda più la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può intervenire una sola volta per non più di dieci minuti.
4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento nella discussione.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua e/o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed agli strumenti generali di pianificazione territoriale e di programmazione socio-economica.

Art. 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione.
2. La questione sospensiva si ha invece quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un solo Consigliere a favore ed un solo Consigliere contro, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Capo VI

LE VOTAZIONI

Art. 36 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione di qualità e di comportamenti di persone.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la riunione e per assicurare la legittimità della votazione secondo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

4. La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa.

5. Analogamente per la votazione sulla questione sospensiva che segue quella sulla questione pregiudiziale.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. Deliberazioni con uniformità di argomento possono venire presentate assieme, e possono soggiacere ad interventi e dichiarazioni di voto unitari. La votazione dovrà comunque essere specifica per ogni proposta.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 37 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano peralzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Verificato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale debbono dichiararlo prima della espressione del voto o dell'astensione.

Art. 38 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato nel verbale.

Art. 39- Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto si effettua a mezzo di schede uguali prive di segno di riconoscimento.

2. L'espressione del voto riferita a persone da nominare avviene scrivendo i nomi di coloro che si intende eleggere ovvero scrivendo "SI" o "NO" nel caso di votazioni su liste bloccate.

3. Se i nomi degli indicati superano il numero richiesto sono esclusi quelli eccedenti in ordine cronologico di scrittura.

4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

5. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori nominati dal Presidente stesso all'inizio di ogni seduta in numero di tre, di cui almeno uno della minoranza Consiliare, nonché del Segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei

voti e comunica al Consiglio il risultato. Quando la votazione si riferisce a persone da eleggere proclama il nome di coloro che sono stati eletti.

6. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 40 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia con numero di voti a favore superiore alla metà dei partecipanti alla votazione stessa.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la ripetizione del voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi particolari eventualmente espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata o respinta non può essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione nell'ambito della stessa seduta.

5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Capo VII

LA VERBALIZZAZIONE

Art. 41 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita, anche eventualmente a mezzo di dipendenti da lui designati, le funzioni di responsabile della verbalizzazione.

Art. 42 - Redazione del verbale

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio attraverso le deliberazioni adottate.

2. Alla sua redazione provvede, avvalendosi degli uffici e dei servizi comunali, il Segretario Comunale, il quale può farsi coadiuvare in tale adempimento da personale comunale che è autorizzato ad assistere alla seduta.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e deve riportare il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari e le astensioni su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario non appena datane lettura al Consiglio o comunque previa espressa preventiva richiesta.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debba esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Consigliere anziano e dal Segretario Comunale.

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quelli degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 43 - Approvazione del verbale

1. All'inizio della seduta successiva il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale della seduta precedente depositato che è dato per letto. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni.

3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso ritornare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione palese la proposta di rettifica.

4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso.

5. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio sono depositati presso l'ufficio di Segreteria.

P A R T E I V

CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 44 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare in forma scritta al Sindaco-Presidente interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano in generale l'intera attività amministrativa del Comune.

3. In particolare possono chiedere notizie e informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio, nonché in merito a procedimenti che interessano l'amministrazione attiva della Giunta.

4. Hanno altresì diritto di presentare mozioni che consistono in proposte dirette a sollecitare iniziative e interventi riguardanti l'attività amministrativa.

5. La mozione si conclude con una risoluzione la quale è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

6. Le mozioni, nonché le interrogazioni ed interpellanze a cui si dia risposta in aula sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla loro presentazione.

Art. 45 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali per l'esercizio del loro mandato hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale con l'obbligo del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Le relative richieste sono presentate al Responsabile del competente servizio.

3. Per la consultazione degli atti è contestualmente assicurato al Consigliere un idoneo spazio.

Art. 46 - Indennità di presenza.

1. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e delle Commissioni consiliari, per non più di un'adunanza al giorno.

Art. 47 - Partecipazione alle riunioni

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio ed ai lavori di tutte le commissioni di cui fa parte.

2. I Consiglieri devono giustificare la loro assenza o impedimento per non incorrere nella decadenza prevista dalla legge e dal regolamento; della giustificazione viene dato atto nel verbale.

Art. 48 - Astensione obbligatoria

1. I casi di astensione obbligatoria sono quelli contemplati dagli art. 279 del T.U.L.C.P. 383/34 e 290 T.U. 1915.

Art. 49 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano di diritto alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo presente in Consiglio Comunale. Essa interviene assieme al Presidente ed alla Giunta.

3. La Delegazione viene costituita dal Presidente, sentiti i capigruppo.

Nervesa della Battaglia, lì 10 settembre 1996

IL SINDACO
(Ilario Barro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ferrari Dr. Giorgio)

Approvato con:

- Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20 del 7 maggio 1996, in atti CO.RE.CO. prot. nr. 3311/96.

Modificato, su richiesta di elementi integrativi del Co.Re.Co. con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 24 luglio 1996 in atti Co.Re.Co prot. nr. 5127/96, esecutiva in data 10/9/96.